



Delibera della Giunta Regionale n. 42 del 15/02/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 6 - UOD Tutela, valor ter rurale, irrigaz infrastr rurali-consorzi bonific agric

Oggetto dell'Atto:

ART. 32, COMMA 2, L.R. N. 4/2003 - GESTIONE COMMISSARIALE DEL CONSORZIO AURUNCO DI BONIFICA.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. l'art. 32, comma 2, della Legge Regionale 25.02.2003 n. 4, “Nuove norme in materia di bonifica integrale”, dispone che “Se nella gestione dei Consorzi sono riscontrate gravi irregolarità o inadempienze, il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione e la nomina di un Commissario straordinario”;
- b. con DGRC n. 692 del 06/12/2011 è stato disposto lo scioglimento degli organi di amministrazione del Consorzio Aurunco di Bonifica e la gestione commissariale dell'Ente;
- c. con DPGR n.307 del 27/12/2011 è stato nominato il Commissario Straordinario del Consorzio Aurunco di Bonifica;
- d. con successivi DPGR n.152 del 24/05/2012, n.137 del 27/06/2013 e n.127 del 27/05/2014 si è proceduto alla proroga del regime commissariale ed alla conferma del commissario straordinario;
- e. l'art. 22, comma 13, della citata Legge Regionale 25.02.2003 n. 4, così come aggiunto dalla Legge Regionale 07/08/2014, art.1, comma 163, dispone che “ Nelle more dell'approvazione della nuova disciplina regionale sui Consorzi di bonifica la durata in carica degli organi di amministrazione dei singoli Consorzi in scadenza entro il 2014 è prorogata fino alla data di entrata in vigore della nuova legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015”;

RILEVATO che

- a. con nota prot. n.880951 del 18/12/2015 la competente Direzione Generale per le Politiche Agricole e Forestali ha comunicato che il commissariamento, disposto con la citata DGR, risulta scaduto per superamento dell'arco temporale di durata del mandato conferito al suddetto Commissario e che, non risultando ricostituiti gli organi ordinari dell'Ente, occorre procedere al rinnovo del regime commissariale e alla nomina del Commissario Straordinario;

VISTO

- a. il parere dell'Avvocatura Regionale del 04/08/2015, prot. n. 547236, con il quale, in ordine alla durata massima della carica commissariale si chiarisce che, ai sensi dell'art.32, comma 2, della L.R.n.4/03, come novellato dall'art. 52 – comma 10 – della L.R- 1/2012, *“la carica di Commissario straordinario non può avere una durata superiore a 360 giorni”*;

CONSIDERATO che

- a. al fine di consentire la ricostituzione degli organi ordinari del Consorzio e, nelle more, lo svolgimento delle attività dell'Ente, occorre disporre il rinnovo della gestione commissariale;

RITENUTO

- a. di disporre, pertanto, il rinnovo della gestione commissariale per il tempo strettamente necessario alla ricostituzione degli organi ordinari salvo, in ogni caso, il limite di durata previsto dall'art. 32 – comma 2 – della L.R. 4/2003;

VISTA la legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4;

PROPONE e la Giunta, in conformità a voto unanime

D E L I B E R A

per le motivazioni e considerazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente trascritte ed approvate:

1. di prendere atto della persistenza, ad intervenuta scadenza della nomina commissariale di cui al DPGR n.127 del 27/05/2014, dell'interesse pubblico a disporre il rinnovo della gestione commissariale del Consorzio Aurunco di Bonifica, ai sensi dell'art.32, comma 2, della legge regionale n.4/2003, al fine di consentire la ricostituzione degli organi ordinari dell'Ente e lo svolgimento, nelle more, dell'amministrazione dell'Ente;
2. di demandare al Presidente della Giunta regionale la nomina, con proprio decreto, del Commissario straordinario ai sensi della succitata norma;
3. di affidare al Commissario straordinario il compito di provvedere sollecitamente alla convocazione dell'Assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo Consiglio dei Delegati al fine del ripristino della ordinaria gestione amministrativa nonché di assicurare, nelle more della ricostituzione degli organi consorziali, il regolare funzionamento dell'ente, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale;
4. di precisare che il mandato commissariale non può avere durata superiore a 360 gg;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, al Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, alla Direzione delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, all'UDCP Ufficio XIII Affari Generali, Servizio di supporto e Burc per la relativa pubblicazione.